



## LA PREVIDENZA INTEGRATIVA E LA SPESA DEL PERSONALE

di Arturo Bianco

**Le risorse provenienti dall'articolo 208 del Codice della Strada che il Comune ha destinato alla previdenza integrativa dei Vigili non entrano né nel fondo per il trattamento economico accessorio né nel tetto al trattamento economico individuale.** Sono queste le importanti ed estensive indicazioni dettate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto nel parere n. 203 dello scorso 26 agosto. Tali deroghe non si applicano, ovviamente, alle risorse che l'Ente destina all'incentivazione dei Vigili, sulla base delle modifiche al citato articolo 208 del Codice della Strada introdotte nell'anno 2010. Il parere ci dice testualmente che "le risorse rinvenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 C.d.S., solo se destinate al finanziamento della previdenza integrativa, non soggiacciono alle limitazioni finanziarie di cui all'art. 9, comma 1 e comma 2-bis, del D.L. n. 78 del 2010. (Corte Conti Lombardia parere 17 maggio 2012 n. 215)". Il parere appare pienamente condivisibile sia in termini giuridici che in termini operativi. Esso consente alle Amministrazioni di avere spazi aggiuntivi a propria disposizione nella definizione dei compensi, individuati in via di fatto, che possono essere corrisposti ai Vigili.

### I TETTI

Occorre ricordare che, per gli anni 2011, 2012 e 2013 (nonché per il 2014 sulla base delle previsioni contenute in un emanando D.P.R.) vigono sia il tetto al trattamento economico individuale che al fondo. Ambedue non possono superare gli analoghi importi del 2010. In premessa, sulla scorta delle consolidate interpretazioni della Magistratura Contabile e della Ragioneria Generale dello Stato, viene precisato che: "anche le indennità alimentate da risorse a carico dell'Ente, erogate ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL del 01/04/1999 sono soggette al limite imposto dall'art. 9, comma 2 bis, della legge 122/2010". Ed ancora "non è escludibile dal computo della spesa complessiva di personale, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 557 e ss. della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - che impone agli Enti sottoposti al patto di stabilità interno di ridurre le spese di personale mediante un confronto storico con la corrispondente spesa dell'anno precedente - la quota riferibile alle prestazioni lavorative aggiuntive o che comportano maggiore impegno e presenza sui luoghi di lavoro (turnazione, lavoro straordinario, flessibilità oraria), finanziata con l'incremento del fondo di cui al citato art. 15 del CCNL 01/04/1999". Una ulteriore importante precisazione è la seguente: "le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all'art. 208 C.d.S., comma 4, lett. c) costituiscono spesa per il personale in quanto hanno occasione e motivo nello svolgimento di compiti e mansioni espletati nell'ambito di un rapporto di lavoro, sia pure nell'ottica del perseguimento dello scopo principale di incrementare la sicurezza sulle strade (cfr., ex multis, i pareri n. 139 del 2011; n. 536 del 2010; n. 303 del 2010; n. 46 del 2009 Sezione Lombardia, nonché Sezione regionale Friuli-Venezia-Giulia, parere n. 53 del 2011; Sezione regionale Piemonte pareri n. 37 del 2010, n. 46 del 2009 e n. 1 del 2009; Sezione regionale Toscana nn. 108 e 104 del 2010). Essa, come tale, va inserita nel bilancio nel pertinente intervento del Titolo I delle spese".

## **LA NATURA DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA**

Con molta nettezza il parere n. 203 della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti del Veneto si pronuncia sulla natura della previdenza integrativa: “è da escludere che i suddetti trattamenti integrativi abbiano ora natura retributiva; secondo, infatti, l’orientamento della Cassazione (cfr. Sez. Lav., Sentenza n. 455 del 2011, confermata dalla successiva Sentenza n. 20105 del 2011) i versamenti effettuati successivamente alla riforma del 1993 hanno carattere “contributivo-previdenziale”. Posto questo elemento, si può agevolmente trarre la seguente conclusione: “dalle considerazioni che precedono, condivise anche dalla recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Corte Conti Lombardia, parere 17 maggio 2012 n. 215), da cui questa Sezione non intende discostarsi, ne discende, pertanto, che le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, rinvenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 C.d.S., non costituiscono componenti del trattamento economico, né fondamentale né accessorio. Il Collegio non può fare a meno, peraltro, di constatare conclusivamente come, in virtù della richiamata normativa vigente, le somme rinvenienti dalle sanzioni amministrative trovano una diversa destinazione in relazione alle varie voci di spesa contemplate dal citato art. 208 C.d.S., proprio in ragione e a causa della diversa natura di dette voci, più sopra descritte”. E’, questa, una constatazione che viene fatta nella consapevolezza di essere dinanzi “ad una divaricazione di disciplina che non può che trovare una sua soluzione unicamente a livello normativo”.

## **IL FONDO**

Dalle precedenti considerazioni si deve trarre la conclusione che lo stesso parere trae espressamente, che queste risorse non debbano essere inserite nel fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. E ciò in considerazione della loro natura che non è retributiva, ma “contributivo-previdenziale”, quindi al di fuori della contrattazione collettiva. Da questa indicazione deriva, in modo sostanzialmente automatico, la constatazione che esse non entrano nel tetto del fondo del 2010 e non devono essere ridotte in caso di diminuzione del personale in servizio.